



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 2

Bilancio - Società Partecipate - Tributi - Personale - Sinistri

N° 60

DATA

14.05.2015

R.G. n.301

OGGETTO: Dipendente comunale Sig. X. X. - Concessione gg. 3 di permesso mensile ai sensi dell'art. 33 L. 104/92 e ss.mm. e ii. per assistenza ai familiari in situazione di handicap grave.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di gennaio, nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento n.1 del 16 marzo 2015, con il quale il Commissario Prefettizio dott. Andrea Polichetti l'incarico al Dott.ssa Antonina RODA'; Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2;

Esaminata la Legge 05.02.1992 N.104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate", la quale ha definito un complesso di norme riguardanti agevolazioni nei riguardi di genitori o parenti che assistono familiari in situazione di gravità ;

Considerato che l'art. 33 comma 3 della predetta legge così come modifica dagli artt.19 e 20 della Legge 53/2000, prevede la fruizione di 3 giorni mensili di premissi coperti da contribuzione figurativa, da parte dei genitori e familiari lavoratori, con rapporto pubblico e privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorchè non convivente, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno;

Considerato che in base al nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell'art. 33 della Legge n. 104/1992, "Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti di del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da invalidanti o siano deceduti o mancanti";

Considerato che nel corso degli anni sono stati apportati rilevanti cambiamenti all'art. 33 della Legge 104/92 che regola le "Agevolazioni" in generale al prestatore di lavoro

pubblico o privato che ha la necessità di assistere un parente o affine ed ai diritti della persona handicappata maggiorenne;

Visto che il C.C.N.L. del comparto Regione/EE.LL. stipulato il 6.7.95 dispone all'art. 19 (Permessi Retribuiti) comma 6 che "i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 5.2.92 n. 104, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili;

Considerato che il dipendente Sig. X. X. ha prodotto in data 07.04.2015 Prot. N.4259 la richiesta per la concessione dei permessi di cui all'art. 33 L.104/92, comma 3;

Ritenuto, pertanto che, alla luce delle recenti disposizioni di legge e dalla documentazione a corredo presentata dal richiedente ed agli atti di questo Ufficio, di poter concedere al dipendente, Sig. X. X., i permessi retribuiti per assistenza ed accompagnamento;

Vista la Legge 104/92;

Visto la Legge 8.3.2000 n. 53;

Visto il D.Lgs. n.151 del 26 marzo 2001;

Vista la Circolare n. 8/2008;

Visto il parere U.P.P.A. n. 13/2008;

Vista la Legge 4.11.2010 n. 183 (art. 24);

DETERMINA

- 1) di concedere al dipendente Sig. X. X. giorni 3 di permesso retribuito per assistenza ai parenti portatori di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge-quadro n. 104/92 e ss.mm. e ii., fermo restando che le persone con handicap in situazione di gravità non siano ricoverate a tempo pieno;
- 2) di dare atto che detti permessi non riducono le ferie e possono essere fruiti in maniera continuativa o ad ore (nel limite massimo di 18 ore mensili) e sono comunque retribuiti ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 4 della Legge n. 104/92;
- 3) di stabilire che il suddetto dipendente usufruirà dei permessi di cui sopra dietro presentazione, di volta in volta, di apposita richiesta all'Ufficio Personale;
- 4) la presente determinazione verrà inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni dell'Ente e copia della stessa sarà conservata nel fascicolo personale dell'interessata.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Dott.ssa Antonina RODA'

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **15 MAG.2015** ;

- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del Responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Rodà Antonina che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912221/912220)

Priverno, lì 14/05/2015

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Dott.ssa Antonina RODA'**

La presente è copia conforme all'originale

Priverno lì 14/05/2015

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
Dott.ssa Antonina RODA'**